

**Associazione Corale San Francesco A.P.S.**

**STATUTO SOCIALE**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione, sede e durata**

E' costituita - ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) - l'Associazione di Promozione Sociale così denominata: **ASSOCIAZIONE CORALE SAN FRANCESCO A.P.S.**, da ora in avanti chiamata "Associazione", con sede legale nel Comune di Prato (Po) e con durata a tempo indeterminato.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può istituire e sopprimere su tutto il territorio Comunale, Provinciale, Regionale, Nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati e può trasferire la Sede Legale, senza dover apportare modifiche statutarie, nell'ambito dello stesso Comune.

**Art. 2 - Scopo, finalità e attività**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale.

Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione esercita attività di avviamento alla vocalità, al canto corale ed alla lettura della musica;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita organizzazione di attività di intrattenimento musicale, concertistica, teatrale e/o audiovisiva;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k), co. 1, art. 5 Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita organizzazione di trasferte per concerti e/o diporto per i propri associati, i loro parenti e terzi;

- l'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, quali:

- Organizzazione e gestione di attività di catering e piccola ristorazione, in forma esclusivamente privata, limitatamente ad i propri associati, i loro familiari e terzi soltanto su invito unicamente a scopo di autofinanziamento e/o beneficenza.

L'Associazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di

donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

### **Art. 3 - Tipologie Associati**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

Gli Associati sono: **fondatori, ordinari, sostenitori, collaboratori, onorari.**

Sono Associati **fondatori** quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva. I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione.

Sono Associati **ordinari** coloro che, dopo aver richiesto l'inserimento nell'organico del coro come coristi o musicisti e dopo aver superato il periodo di prova prescritto, vengono ammessi.

Sono Associati **sostenitori** coloro che, non appartenendo alle altre categorie

di Associati, contribuiscono mediante il pagamento di una quota pari o superiore a quella decisa annualmente per i soci ordinari.

Sono Associati **collaboratori** coloro che offrono la propria collaborazione nelle attività non prettamente musicali del coro.

Sono Associati **onorari** coloro che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse generale dell'Associazione dichiarando di condividerne le finalità o, comunque, ritenuti meritevoli di ammissione a tale titolo.

#### **Art. 4 - Ammissione Associati**

Per l'ammissione alla Associazione è necessario che gli aspiranti associati rivolgano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione di foto e video realizzati durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, secondo criteri non discriminatori, l'ammissione come associato, entro 60 giorni dal termine del periodo di prova di 3 mesi. E' facoltà del Consiglio Direttivo prorogare o diminuire tale periodo di prova. La non ammissione sarà discussa e decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta che ne informerà succintamente i soci alla prima assemblea utile.

#### **Art. 5 - Diritti Associati**

Gli Associati hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera associativa di validità di un anno solare, di usufruire di tutte le strutture,

degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate

dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee,

di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esa-

minare i libri associativi.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e del-

le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita asso-

ciativa.

#### **Art. 6 - Obblighi Associati**

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale nella forma stabi-

lita dal Consiglio Direttivo, ed alla osservanza dello Statuto e delle delibe-

razioni prese dagli organi associativi.

#### **Art. 7 - Scioglimento rapporto associativo**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Gli Associati possono sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Con-

siglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comu-

nicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, pur-

ché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Gli Associati sono esclusi per i seguenti motivi:

a - quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, agli even-

tuali Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi associativi;

b - quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote asso-

ciative senza giustificato motivo, trascorsi trenta giorni dall'invito del

Presidente di provvedere al saldo dovuto;

c - quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali alla Associazione o ad altri associati;

d - quando, se coristi, non partecipino alle prove di teoria e di pratica per due mesi consecutivi, senza la comunicazione al Maestro del coro o al Consiglio Direttivo resa in qualsiasi forma;

e - quando, se associati collaboratori, non partecipano alla attività del coro per 6 mesi consecutivi, senza la comunicazione al Maestro del coro o al Consiglio Direttivo resa in qualsiasi forma.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

#### **Art. 8 - Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- il **Presidente**;

- l'**Assemblea**;

- il **Consiglio Direttivo**, in qualità di Organo di amministrazione.

Tutte le cariche sociali sono espressamente gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

#### **Art. 9 - Assemblea**

L'Assemblea è sovrana ed è composta da tutti gli Associati.

E' presieduta dal Presidente e, in sua assenza, da un Associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta: lettera ordinaria o tramite qualsiasi mezzo telematico inviata almeno 10 giorni prima della Assemblea; è ammessa la comunicazione a proprie mani degli Associati che firmeranno una liberatoria per ricevuta.

La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione.

In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore, portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

#### **Art. 10 - Competenze Assemblea**

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- approva gli indirizzi generali ed il programma di massima delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- approva il bilancio annuale consuntivo e preventivo;

- nomina i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- ratifica circa l'esclusione degli associati;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di respon-

sabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- approva gli eventuali Regolamenti interni;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- revoca il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e il Maestro del Coro con il voto favorevole dei 2/3 degli Associati;

- nomina il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 2/10 degli Associati.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbali delle assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali della Associazione per i 10 giorni che seguono l'Assemblea o comunicate in forma telematica agli Associati.

#### **Art. 11 - Quorum Assemblea**

In *prima convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, in proprio o per delega.

In *seconda convocazione*, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati, in proprio o per delega.

In ambedue i casi, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su

tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

In particolare, per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento della Associazione* e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto al voto.

#### **Art. 12 - Rappresentanza in Assemblea**

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare per delega un solo Associato.

Non sono ammessi voti plurimi.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 2/10 dei presenti.

#### **Art. 13 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con adeguata motivazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri compreso tra 5 e 9 eletti dall'Assemblea, per la durata di 3 anni.

I Consiglieri possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà decidere se cooptare il primo dei non eletti oppure procedere a nuova elezione del Consiglio Direttivo, necessaria quest'ultima in caso di dimissioni concomitanti di più di un Consigliere.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Nel caso in cui non sia possibile eleggere il Presidente o il Segretario, l'Assemblea deciderà come procedere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno 6 volte l'anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;

- delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;

- delibera sulla esclusione degli Associati;

- svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;

- nomina il Maestro del Coro e ne propone all'Assemblea la revoca;

- può nominare, sentito il Maestro del Coro, un direttore artistico;

- propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;

- delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati.

#### **Art. 14 - Presidente**

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del

Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

**Art. 15 - Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o lontananza e in caso di rinuncia o di impedimento sia temporaneo che definitivo.

**Art. 16 - Segretario**

Il Segretario, che resta in carica sino alla decadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri associativi, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Provvede ad eseguire le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In tutte le sue attività può conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

**Art. 17 - Maestro del Coro**

Il Maestro del Coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata sino a revoca dello stesso.

Il Maestro del Coro ha la titolarità delle scelte artistiche, assecondando, ove possibile, eventuali proposte fatte dai coristi.

Il maestro del Coro definisce l'organico del coro per le esecuzioni.

E' sua facoltà proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi.

Il Maestro del Coro esprime per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.

E' facoltà del Maestro del Coro di inserire elementi estranei alla Associazio-

ne da utilizzare in qualità di cantori e musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

E' facoltà del Maestro del Coro proporre al Consiglio Direttivo la nomina di un Direttore Artistico.

#### **Art. 18 - Cariche associative**

Le elezioni alle cariche associative sono condotte e coordinate dall'Ufficio Elettorale, eletto dall'Assemblea in seduta ordinaria, formato da tre scrutatori di cui uno con funzioni di segretario. L'Ufficio Elettorale deve interpellare tutti gli Associati per individuare i candidati, gestire le operazioni di voto e proclamare gli eletti. A parità di voti viene dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

Le operazioni di voto possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

E' ammesso il voto per delega come previsto dall'Art. 12.

E' ammessa la candidatura di Associati 8 giorni prima dell'Assemblea indetta per la nomina del Consiglio Direttivo. Gli eventuali candidati dovranno dare per iscritto la loro disponibilità ad accettare la carica. La non accettazione comporta l'automatica decadenza dal Consiglio Direttivo. In caso di rinuncia ad eventuali incarichi conferiti, la parola torna all'Assemblea (vedi Art. 13)

#### **Art. 19 - Patrimonio**

Il patrimonio della Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Art. 20 - Divieto distribuzione utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 21 - Risorse economiche**

L'Associazione, può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché, dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

L'Associazione potrà trarre le proprie risorse economiche anche svolgendo attività di tipo economico-commerciale, di carattere aggiuntivo, meramente accessorio e comunque marginale rispetto alle attività di natura istituzionale.

#### **Art. 22 - Bilancio**

Il *bilancio di esercizio* è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il Bilancio o Rendiconto Economico-Finanziario consuntivo relativo all'anno precedente ed il Bilancio o Rendiconto Economico-Finanziario preventivo relativo all'anno successivo, in relazione al metodo contabile adottato.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il *bilancio preventivo* è approvato con le stesse modalità di cui al precedente primo comma.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti gli Associati che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

#### **Art. 23 - Libri Sociali**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- ***libro degli Associati***, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- ***registro dei Volontari***, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- ***libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea***, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- ***libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo***, tenuto a cura dello stesso Organo;

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 24 - Assicurazione**

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

#### **Art. 25 - Scioglimento Associazione**

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

#### **Art. 26 - Tutela denominazione Associazione**

La denominazione "Associazione Corale San Francesco APS", è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro degli Associati al momento della sua cessazione.

In caso di assenza di Associati fondatori iscritti, la denominazione è di proprietà della Assemblea stessa.

#### **Art. 27 - Abrogazione**

Il presente Statuto *abroga* i precedenti statuti.

#### **Art. 28 - Rinvio**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.